

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 03 /C

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Mezzo alle ore 16,30 in Trapani Via Garibaldi, 89 nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. RAIMONDO CERAMI

nominato con D.P.R.S. n.501/GAB del 13/01/2017 Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex Province Regionali di cui al comma 1 dell'art.51 della legge regionale n.15/2015, "Istituzioni dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane" e ss.mm.ii e prorogato con D.P.R.S. n.521/Gab del 28 febbraio 2017, nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;

con la partecipazione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani **Dott. Giuseppe Scalisi**;

vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani, ora Libero Consorzio Comunale di Trapani ed in particolare l'art. 16 bis "Competenze del Consiglio";

vista l'allegata proposta di deliberazione, pari oggetto, del 3° Settore, Servizio "Società partecipate" di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani;

visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.:

- **in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE** dal Dirigente del Settore “Bilancio, finanze, organizzazione e pianificazione generale, economato e provveditorato”;
- **in ordine alla regolarità contabile si prescinde** in quanto il presente provvedimento non comporta aspetti di natura economico- finanziaria;

visto il parere FAVOREVOLE espresso in data 15-03-2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 57/17 del 15-03-2017;

assunti i poteri del Consiglio Provinciale, oggi del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

ritenuto di provvedere in merito;

03 - 15 MAR 2017

Alligato alla Delibera Commissariale n. _____ del _____
Il Segretario Generale _____ Il Commissario Straordinario _____

Libero Consorzio Comunale di Trapani

*Già Provincia Regionale di Trapani
ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 8/2014*

Settore 3° "Bilancio, finanze, organizzazione e pianificazione generale, economato e provveditorato"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore "Bilancio, finanze, organizzazione e pianificazione generale, economato e provveditorato", sulla base di quanto predisposto dal Responsabile del Procedimento Dott. Bartolomeo Anelli, che parimenti sottoscrive in calce, formula con riferimento all'argomento oggettivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. r. n. 10/91, la proposta di deliberazione intestata e dispositivamente riferita al Consiglio Provinciale, che qui si riporta in forma integrale:

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute.

PREMESSO CHE:

la Provincia Regionale di Trapani - oggi Libero Consorzio Comunale, giusta L.R. 24 marzo 2014, n. 8 - nell'ambito delle funzioni conferite dalle leggi regionali del 6 marzo 1986, n. 9 e del 12 agosto 1989, n. 17 (servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente), ha aderito, nel tempo, ad associazioni, consorzi e società di capitali ritenute necessarie per il miglioramento e lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale amministrato;

VISTO

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO CHE:

ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

ATTESO CHE:

l'amministrazione pubblica, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. di seguito elencate:

<<a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016>>;

– ovvero, “Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO CHE:

per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 questo Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO CHE:

ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE:

alla data del 23 settembre 2016 le società direttamente partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani – inclusi i Consorzi – non possedendo partecipazioni indirette, erano le seguenti:

**PARTECIPAZIONI OBBLIGATORIE IN FORZA DI NORME DI LEGGE
SENZA POSIZIONE DI CONTROLLO
IN LIQUIDAZIONE**

- 1) BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione (Gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001);
- 2) TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione (Gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001);
- 3) CONSORZIO DI GESTIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO DELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICO OCCIDENTALE IN LIQUIDAZIONE, già "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico" (la partecipazione al presente consorzio è stabilita per disposizione normativa D. A. n. 544/Pesca del 19/9/2012, L.R. n. 31 dell'01/08/1974 e L.R. n. 32 del 23/12/2000);

**PARTECIPAZIONI OBBLIGATORIE IN FORZA DI NORME DI LEGGE
SENZA POSIZIONE DI CONTROLLO
IN ATTIVITA'**

- 1) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni (Gestione integrata dei rifiuti. Società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);
- 2) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni (Gestione integrata dei rifiuti. Società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);

PARTECIPAZIONI NON OBBLIGATORIE IN LIQUIDAZIONE

- 1) EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione;
- 2) CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO in liquidazione;

PARTECIPAZIONI STRATEGICHE EX L.R. 15/2015

- 1) SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.;

PARTECIPAZIONI NON OBBLIGATORIE IN ATTIVITA'

- 1) FUNIERICE SERVICE S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente pubblico non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal competente Servizio Società Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, come meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella predetta Relazione Tecnica, in dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VERIFICATO che in base a quanto specificato nella Relazione Tecnica, allegata sub A) quale parte integrante del presente provvedimento, **non sussistono motivazioni per l'alienazione delle sopraindicate partecipazioni, né per la messa in liquidazione delle stesse**, in quanto:

BELICE AMBIENTE s.p.a. - TERRA DEI FENICI s.p.a. - CONSORZIO DI GESTIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO DELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICO OCCIDENTALE, sono già state poste in liquidazione a seguito di normative regionali (Belice Ambiente s.p.a. è stata dichiarata fallita, come da dettagli presenti nella scheda tecnica);

- 3) **SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni e SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni**, rientrano tra quelle obbligatorie per legge della Regione Siciliana(L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a. rientra tra quelle da considerarsi strategiche, quindi da mantenere, ai sensi del 4° comma dell'art. 40 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15;

FUNIERICE SERVICE S.r.l. rientra nella fattispecie prevista dal 3° comma dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (ottimizzazione e valorizzazione dell'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio), in quanto il Libero Consorzio Comunale di Trapani, socio al 50% con il Comune di Erice, affitta la struttura funiviaria e le relative pertinenze, rientranti nel suo patrimonio disponibile, alla società medesima;

VISTO l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede:

- al comma 1: “...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23.09.2016), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate...”;
- al comma 2: “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”;
- al comma 5: “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile”;

RICHIAMATO:

- il Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/C del 30 marzo 2015, da cui si evince che le società e i consorzi partecipati, esclusi quelli già in liquidazione, non rientrano nei criteri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e del comma 611, art. 1 della legge n. 190/2014;

- la “Relazione sui risultati conseguiti” e la “Scheda Tecnica”, ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, con le prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 61/2016 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, adottati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/C del 30 marzo 2016, della quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE:

- ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con le seguenti risultanze:
 - il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione patrimoniale dell’Ente, di cui non è possibile la quantificazione;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO l’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

VISTO il regolamento dei controlli interni, approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

VISTO il regolamento sui controlli delle società partecipate, approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale e modificato ed integrato il 27/11/2015 con deliberazione del Commissario straordinario n. 26/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

PROPONE

Per quanto sin qui esposto, che si intende richiamato:

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da “Relazione Tecnica” allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di non dover procedere all’alienazione, all’aggregazione mediante fusione, alla liquidazione delle partecipazioni in atto possedute, per le motivazioni specificate sia nel corpo della presente deliberazione, sia nel dettaglio della citata “Relazione Tecnica” allegata;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana – via Notarbartolo n. 8, Palermo ed alla struttura individuata nell’ambito del MEF, competente per il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, prevista dall’art. 15 del decreto medesimo;
6. di pubblicare la presente deliberazione e la “Relazione Tecnica” allegata e facente parte integrante della stessa sul sito “Amministrazione Trasparente” (Enti controllati – Piano operativo di razionalizzazione delle società ecc.), costituendo, detta pubblicazione, obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Bartolomeo Anelli)



Il Dirigente del 3° Settore

(Dott. Giuseppe Scalis)



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere


- La presente proposta **non necessita** di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data _____

Il Dirigente _____

- FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 13/31/2017

Il Dirigente 

- NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica per la motivazione indicata con nota n. ____ del _____, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data _____

Il Dirigente _____

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina:
- Spesa per € _____
 - riduzione di entrata per € _____
 - di cui non è possibile la quantificazione

Data _____

Il Dirigente _____

- Il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in € _____
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 13/31/2017

Il Dirigente 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere


- Non dovuto** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data _____

Il Dirigente _____

- FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Data 13/31/2017



Il Dirigente 

- NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota n. ____ del _____, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data _____

Il Dirigente _____

- si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-Imp.	Intervento
.....	€ _____	_____	____/____	_____

- si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di minore di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-Acc.	Risorsa
.....	€ _____	_____	____/____	_____

Data _____

Il Dirigente _____

- si verifica, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente atto con le regole di finanza pubblica.


Data _____

Il Dirigente _____


D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 2° comma della l. r. n. 44/91.

Il Segretario Generale


(Dott. Giuseppe Scalisi)

Il Commissario Straordinario


(Dott. Raimondo Cerami)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata

all'Albo Provinciale dal 15-03-2017

al 29-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE